



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF040

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8

OGGETTO	REVERSE CHARGE: SANZIONI E REGOLARIZZAZIONE
RIFERIMENTI	ART. 17 C. 2 DPR 633/72; ART. 6 C. DA 9-BIS A 9-BIS3 DLGS 471/97
CIRCOLARE DEL	03/03/2017

Sintesi: il D.lgs. 158/2015, con effetto dal 1° gennaio 2016, ha ridisegnato il quadro sanzionatorio per l'errato assolvimento dell'IVA mediante il meccanismo dell'inversione contabile.

Si fa il punto sul quadro sanzionatorio per l'errata applicazione del reverse charge (evidenziandone la corretta procedura di regolarizzazione), che trova applicazione anche per le violazioni ante 2016, in applicazione del principio del favor rei.

La normativa di riferimento per ciò che riguarda gli **aspetti sanzionatori** dell'irregolare applicazione del reverse charge è dettata dall'art. 6, c. 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2, 9-bis.3, D.lgs. 471/1997, come ridisegnati dall'art. 15 D.lgs. 158/2015.

Art. 6 D.lgs. 471/1997	FATTISPECIE
c. 9-bis	individua le sanzioni che in generale risultano applicabili alle operazioni che ricadono nel meccanismo del reverse charge, estendendo l'applicazione del sistema sanzionatorio "agevolato" a tutte le ipotesi in cui torna applicabile la inversione contabile
9-bis.1	Individua le eccezioni alla regola generale con riferimento all'irregolare assolvimento dell'imposta da parte del cedente/prestatore, in luogo del vero debitore dell'imposta (il cessionario/committente)
9-bis.2	Si prevede l'applicazione di una sanzione in misura fissa (da 250 a 10.000 euro) in capo al cedente/prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione del cessionario, ma senza obbligo di regolarizzazione dell'operazione , per le ipotesi in cui l'imposta è stata erroneamente assolta dal cessionario/committente con il meccanismo dell'inversione contabile, in luogo dell'assolvimento ordinario, per operazioni riconducibili alle ipotesi di reverse charge ma per le quali non ricorrono tutte le condizioni per la sua applicazione.
9-bis.3	Si disciplina l'ipotesi di errata applicazione del reverse charge ad operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta.

REGOLA GENERALE



Art. 6 c. 9-bis. E' punito con la sanzione amministrativa compresa fra **500 euro e 20.000 euro** il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile di cui agli articoli 17, 34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Se l'operazione non risulta dalla contabilità tenuta ai sensi degli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione amministrativa è elevata a una misura compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 5, comma 4, e dal comma 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere detratta dal cessionario o dal committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione entro **quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione o avendo emesso una fattura irregolare**, il cessionario o committente non informi l'Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo giorno successivo, provvedendo entro lo stesso periodo all'emissione di fattura ai sensi dell'articolo 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, o alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE

Le operazioni interessate dal reverse charge sono le seguenti:

- operazioni in **reverse charge di cui all'art. 17 Dpr 633/72**:
 - **comma 2**: operazioni (territorialmente rilevanti in Italia) poste in essere da un soggetto non stabilito nei confronti di un soggetto passivo stabilito in Italia (cd. reverse charge **"esterno"**)
 - **commi 5 e 6**: installazione di impianti, completamento di edifici, cessioni di immobili strumentali, ecc. (cd. reverse charge **"interno"**)
- cessioni effettuate dai **produttori agricoli "esonerati"** per le quali il cessionario è obbligato agli adempimenti (art. 34 c. 6 Dpr 633/72)
- cessioni di **rottami** ed altri materiali di scarto (art. 74 c. 7 e 8 Dpr 633/72)
- **acquisti intracomunitari** (art. 46 e 47 DL 331/93).



Acquisti da San Marino: pur in assenza di un espresso richiamo all'art. 71 Dpr 633/72, si ritiene che le sanzioni del co. 9-bis si applichino anche agli acquisti senza Iva da operatori sammarinesi (l'art. 71 c. 2 dispone infatti che i cessionari sono tenuti al pagamento dell'Iva *"a norma del secondo comma dell'art. 17"*).

TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI

Le ipotesi di irregolare applicazione del reverse charge si possono riassumere come segue:

- 1) **mancata effettuazione del reverse charge** in presenza di fattura regolarmente ricevuta
- 2) **mancata emissione di fattura in reverse charge**
- 3) **fattura erroneamente emessa con Iva in luogo dell'applicazione del reverse charge o fattura erroneamente emessa in reverse charge in luogo dell'applicazione dell'Iva**
- 4) **applicazione del reverse charge ad operazioni esenti, non imponibile o escluse Iva**

In relazione alla tipologia di violazione si applicano regimi sanzionatori differenziati e, di conseguenza, un diverso regime di regolarizzazione.

OMESSA EFFETTUAZIONE DEL REVERSE CHARGE DA PARTE DEL CLIENTE (C. 9-BIS)

Una prima fattispecie di violazione consiste nella **regolare emissione della fattura in reverse charge** da parte del fornitore (cedente/prestatore), **senza che il cliente** (cessionario/committente) **ponga in essere gli adempimenti connessi** all'inversione contabile.

SANZIONE: occorre distinguere il caso in cui la fattura ricevuta:

- risulti dalla contabilità: si applica la **sanzione "fissa" da € 500 e € 20.000**.
- non risulti dalla contabilità (si ritiene sia ai fini Iva che redditi): la sanzione
 - è applicata in misura **"proporzionale" dal 5 al 10% dell'imponibile**
 - con un **minimo di € 1.000**.



Iva indetraibile: se la violazione ha comportato un minor versamento di IVA (es: è il caso in cui si tratti di un acquisto con Iva oggettivamente indetraibile, oppure in cui il cliente abbia un pro rata Iva) si applica la sanzione per omesso versamento.

Regolarizzazione dell'operazione: il cliente deve procedere:

- a effettuare il reverse charge, integrando la fattura ed annotando la tra gli acquisti e le vendite
- a versare la sanzione ridotta in applicazione degli abbattimenti da ravvedimento operoso.



Momento di commissione della violazione: discende dal termine entro cui va effettuato il reverse charge, che coincide con il termine di annotazione delle fatture emesse; esso, cioè, reso entro il termine più breve tra:

- il **mese di ricevimento** (se il 15° giorno dalla ricezione cade nello stesso mese)
- **o entro 15 giorni dal ricevimento** (per le fatture ricevute nella seconda metà del mese), ma deve partecipare alla **liquidazione Iva del mese di ricevimento**.

Abbattimento della sanzione

TERMINE DEL RAVVEDIMENTO	Abbattimento	Sanzione ridotta (cod. 8904)		
		Fatt. annotata	Fatt. non annotata	
			% imponibile	Minimo
Entro 90 giorni dalla commissione della violazione	1/9	55,56	0,5556%	111,11
Entro il termine di presentazione del mod. Iva relativo all'anno in cui è commessa la violazione	1/8	62,50	0,625%	125,00
Entro il termine di presentazione del mod. Iva relativo all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione	1/7	71,43	0,7143%	142,86
Entro i termini di prescrizione dell'annualità	1/6	83,33	0,8333%	166,67
Dopo la notifica di un PVC che contesta la violazione	1/5	100,00	1,00%	111,11

OMESSA EMISSIONE DI FATTURA IN REVERSE CHARGE (ART. 6 C. 2)

Nel caso in cui il **fornitore non proceda ad emettere la fattura** soggetta a reverse charge, si possono configurare due distinte violazioni.

FORNITORE - SANZIONE: è applicata:

- **in generale:** in misura **“proporzionale” dal 5 al 10% dell'imponibile**
 - con un **minimo di € 500**.
- **in deroga:** se la violazione non rileva ai fini dei redditi, si applica la sanzione da **€ 250 ad € 2.000**.

Regolarizzazione dell'operazione: il fornitore deve procedere:

- ad emettere tardivamente la fattura in reverse charge
- a versare la sanzione ridotta in applicazione degli abbattimenti da ravvedimento operoso.

Abbattimento della sanzione (la violazione è commessa nel momento in cui avrebbe dovuto essere messa la fattura)

TERMINE DEL RAVVEDIMENTO	Abbattimento	Sanzione ridotta (cod. 8904)		
		NON Rilevante ai fini IIDD	Rilevante ai fini IIDD	
			% imponibile	Minimo
Entro 90 giorni dalla commissione della violazione	1/9	27,78	0,5556%	55,56
Entro il termine di presentazione del mod. Iva relativo all'anno in cui è commessa la violazione	1/8	31,25	0,625%	62,50
Entro il termine di presentazione del mod. Iva relativo all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione	1/7	35,71	0,7143%	71,43
Entro i termini di prescrizione dell'annualità	1/6	41,67	0,8333%	83,33
Dopo la notifica di un PVC che contesta la violazione	1/5	50,00	1,00%	100,00

VIOLAZIONE DEL CLIENTE

Il cessionario/committente è in generale tenuto a **regolarizzare la mancata ricezione** della fattura, ex art 6 c. 9-bis Dlgs 471/97, dovendo procedere:

- ad emettere autofattura con applicazione del reverse charge decorsi 30 giorni dallo spirare del 4° mese successivo all'effettuazione dell'acquisto, annotare tra gli acquisti e le vendite
- presentando l'**Ufficio competente la fattura in duplice esemplare**.



N.B.: in tal caso non è previsto il versamento di alcuna Iva (a differenza di quanto previsto nel caso di omessa ricezione di fattura da assoggettare ad Iva), operando la regolarizzazione in modo analogo a quanto avviene per gli acquisti intraUE (dove, tuttavia, i termini per la regolarizzazione sono più ristretti – v. Esempio2).

CLIENTE - SANZIONE: laddove non effettui la regolarizzazione di cui sopra, torna applicabile la sanzione già vista sopra in caso di omessa effettuazione del reverse charge; laddove l'operazione:

- risulti dalla contabilità: si applica la **sanzione "fissa" da € 500 e € 20.000**.
- non risulti dalla contabilità: la sanzione è applicata in misura **"proporzionale" dal 5 al 10% dell'imponibile**, con un **minimo di € 1.000**.

Ravvedimento operoso: anche in questo caso è ammesso ravvedimento operoso:

- applicandosi i **medesimi abbattimenti già visti nel paragrafo precedente**
- dove, tuttavia, il riferimento al momento in cui è commessa la relazione va ricondotto allo spirare del 30° giorno dal 4° mese successivo all'effettuazione dell'acquisto, ex art. 6 Dpr 633/72.

L'AUTOFATTURA PER LA REGOLARIZZAZIONE

ALFA SRL P.IVA		Spett. ALFA SRL
Fattura n. XX/2017		
Prestazione	100 (pulizie mese di gennaio 2017)	
IVA	Reverse charge ex art. 17, co. 6, lett. a-ter, DPR 633/1972	
Totale da pagare	100	

FATTURA CON CORRISPETTIVO INFERIORE: un caso del tutto analogo a quello della fattura non ricevuta riguarda la ricezione di una fattura con corrispettivo inferiore a quello reale; in tal caso, tuttavia, la regolarizzazione spontanea tramite emissione del documento integrativo emesso per la differenza, da inviare in 2 copie all'Ufficio, deve intervenire entro il 30° giorno dall'annotazione della fattura

ALFA SRL P.IVA		Corrispettivo reale 100
Spett. BETA SRL		
Fattura n. XX/2017		
Prestazione	90 (pulizie mese di gennaio 2017)	
IVA	Reverse charge ex art. 17, co. 6, lett. a-ter, DPR 633/1972	
Totale da pagare	90	

L'AUTOFATTURA PER L'INTEGRAZIONE

ALFA SRL P.IVA	Spett. ALFA SRL
Fattura n. 4/2017	
Prestazione IVA	10 (pulizie mese di gennaio 2017) Reverse charge ex art. 17, co. 6, lett. a-ter, DPR 633/1972
Totale da pagare	10

Esempio1	<u>Prestazione di servizi art. 17, co. 6, lett. a-ter) DPR 633/1972</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ applicazione reverse charge: pagamento effettuato il 31/01/2017 ▪ non è stata emessa fattura <p>La regolarizzazione va effettuata entro il 31/05/2017</p>
-----------------	---

Esempio2	<u>Acquisto intracomunitario</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ data di spedizione 31/01/2017 ▪ non è stata emessa fattura <p>La regolarizzazione va effettuata entro il giorno 15 del terzo mese successivo (15/04) a quello di effettuazione dell'operazione, provvedendo alla sua annotazione entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. In tale caso si applicano le previsioni degli art. 46 e 47 del DL 331/93 (non quelle più ampie dell'art 6 c. 9-bis D.Lgs. 471/97).</p>
-----------------	--

Fattura irregolare: 30 giorno successivo al ricevimento dalla fattura

Esempio3	<u>Prestazione di servizi art. 17, co. 6, lett. a-ter) DPR 633/1972</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ applicazione reverse charge ▪ fattura emessa e ricevuta dal committente il 28/02/2017 <p>Regolarizzazione da effettuare entro il 30/03/2017</p>
-----------------	---

Esempio4	<u>Acquisto intracomunitario</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ è stata emessa fattura "irregolare", registrata nel mese di febbraio 2017 <p>Fattura integrativa da emettere entro il giorno 15 del mese successivo (15/03) alla registrazione originaria. Anche in tale caso si applicano le previsioni degli art. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993 e non quelle dell'art 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471/1997.</p>
-----------------	--

ACQUISTI DA SOGGETTI EXTRAUE

In questo caso non va attesa alcuna "fattura" (o documento analogo), posto che il committente o acquirente deve comunque procedere:

- ad emettere autofattura nei termini ordinari del reverse charge
- cioè entro i medesimi termini previsti per l'emissione delle fatture "attive" rispetto al momento di effettuazione dell'operazione

E' da tale momento che si commette la relazione per omessa effettuazione del reverse charge (e sempre da tale momento decorrono i termini per l'individuazione dell'abbattimento da ravvedimento operoso).

REVERSE CHARGE IN LUOGO DELL'IVA E VICEVERSA

I comma 9-bis.1 e 9-bis.2 disciplinano rispettivamente:

- le operazioni dove l'imposta è stata assolta applicando il regime ordinario in presenza dei requisiti per l'applicazione dell'inversione contabile
- le operazioni dove erroneamente è stato applicato il reverse charge in luogo dell'applicazione del regime ordinario.



N.B.: entrambe le fattispecie sono state derubricate in violazioni "formali" (cioè con applicazione di una sanzione fissa), nel presupposto che l'Iva risulta comunque assolta (anche se in modo irregolare).

CASO 1: APPLICAZIONE IVA IN LUOGO REVERSE CHARGE

ALFA SRL P.IVA		Iva da non applicare
Fattura n. XX/2017		Spett. BETA SRL
Prestazione	100 (pulizie mese di gennaio 2017)	
IVA 10%	10	
Totale da pagare	110	

IRREGOLARE ASSOLVIMENTO dell'IVA (Iva applicata in fattura in luogo del reverse – c. 9bis1):

- è applicata la sanzione fissa **da € 250 a € 10.000** al **cessionario/committente**
- si applica la **solidarietà del cedente/prestatore** (nel caso di escussione infruttuosa del primo)
- è fatto salvo il **diritto alla detrazione dell'Iva pagata**
- è evitato l'**obbligo di regolarizzazione** dell'operazione in capo al cessionario/committente.

CASO 2: APPLICAZIONE REVERSE CHARGE IN LUOGO IVA

ALFA SRL P.IVA		andava applicata l'IVA
Fattura n. XX/2017		Spett. BETA SRL
Prestazione	100 (pulizie mese di gennaio 2017)	
IVA	Reverse charge art. 17, co. 6, lett. a-ter, DPR 633/1972	
Totale da pagare	100	

IRREGOLARE APPLICAZIONE DEL REVERSE (reverse in fattura in luogo dell'Iva – c. 9bis2):

- è applicata la sanzione fissa **da € 250 a € 10.000** al **cedente/prestatore**
- si applica la solidarietà del acquirente/committente (nel caso di escussione infruttuosa del primo)
- è fatto salvo il **diritto alla detrazione dell'Iva annotata sugli acquisti** in sede di reverse charge
- è evitato l'**obbligo di regolarizzazione** dell'operazione in capo al cedente/prestatore.

REGOLARIZZAZIONE – VARIAZIONI IVA: come visto, in entrambi i casi:

- ➔ ove l'Ufficio contesti la violazione non è più necessario procedere alle conseguenti variazioni Iva (trova luogo la sola sanzione formale)
- ➔ tuttavia il contribuente può pensare di regolarizzare la propria posizione, senza attendere la contestazione da parte dell'Ufficio, effettuando le opportune correzioni ai fini Iva:
 - emissione di una nota di addebito di sola Iva (o storno completo della fattura iniziale con riemissione di fattura con Iva): nel caso di errata applicazione del reverse charge
 - emissione di una nota di credito di sola Iva (o storno completo della fattura iniziale con Iva e riemissione di fattura reverse charge): nel caso di errata applicazione dell'Iva.

Ravvedimento operoso: a tal fine, occorre valutare se l'emissione debba considerarsi **tardiva** e, dunque, sanzionata; a tal fine la CM 180/1998 aveva ritenuto che le violazioni relative alla emissione delle fatture non sono soggette a sanzione se il ritardo è "talmente esiguo da consentire ugualmente la computazione della relativa imposta nella liquidazione periodica di competenza".

Dunque, ove la correzione non intervenga nel medesimo periodo di liquidazione (trimestrale o mensile), è opportuno ricorrere al ravvedimento operoso (sulla base della **sanzione fissa di € 250**).

Termine del ravvedimento	Abbatti-mento	Sanzione ridotta (cod. 8904)
Entro 90 giorni dalla commissione della violazione	1/9	27,78
Entro il termine di presentazione del mod. Iva relativo all'anno in cui è commessa la violazione	1/8	31,25
Entro il termine di presentazione del mod. Iva relativo all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione	1/7	35,71
Entro i termini di prescrizione dell'annualità	1/6	41,67
Dopo la notifica di un PVC che contesta la violazione	1/5	50,00

Il ravvedimento operoso dovrà essere effettuato dal soggetto sanzionato, e, dunque:

- **da parte del cliente:** nel caso di errata applicazione dell'Iva luogo del reverse charge (in tal caso il cliente chiederà al fornitore la riemissione della fattura reverse charge, come sopra indicato)
- **da parte del fornitore:** nel caso di errata applicazione del reverse charge in luogo dell'Iva (in tal caso sarà il fornitore che comunica al cliente la correzione).



Solidarietà: in entrambi i casi vige la solidarietà nell'applicazione della sanzione nei confronti della controparte; ciò comporta il fatto che l'Ufficio:

- in generale applicherà la sanzione in capo al debitore principale
- in caso di mancato pagamento potrà rivolgersi al debitore solidale (non è comunque previsto il beneficio della preventiva escussione del debitore principale)

Nel caso in cui operi una causa di non punibilità (art. 6 c. 1 DLgs. 472/97), non troverà applicazione neppure la solidarietà per la sanzione (**es:** contribuente minimo/forfettario ha emesso fatture per lavori edili, per i quali opera l'esclusione da Iva in via soggettiva; ove risulti che il contribuente non poteva accedere al regime agevolato, la controparte non sarà sanzionata per omessa effettuazione del reverse charge).

SANZIONE MAGGIORATA

In entrambi i casi, ove la violazione sia commessa con un intento di "evasione" o di "frode":

- ⇒ si applica la sanzione più grave dal 90% al 180% dell'Iva
- ⇒ ove l'Ufficio prove che le parti ne erano consapevoli.

OPERAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Operazioni senza Iva (c. 9-bis3): nel caso in cui la fattura ricevuta sia senza Iva:

- in quanto non imponibile, esente Iva o esclusa da Iva
- ma il cliente effettui comunque reverse charge con applicazione dell'Iva

l'Ufficio:

- non applica alcuna sanzione (se vi è stata una indetraibilità oggettiva/oggettiva, il cliente ha diritto ad emettere nota di variazione o richiedere il rimborso per tale Iva)
- **limitandosi a eliminare sia il debito che il credito erroneamente registrati dalle liquidazioni** (ed eventualmente della dichiarazione Iva), con effetto neutrale.



Nota: tale procedura si applica anche se l'operazione (non imponibile esente o esclusa Iva) è inesistente; tuttavia in tal caso si applica la sanzione del 5%-10% dell'imponibile.



ATTENZIONE: tale "neutralità" dal punto di vista sostanziale (in assenza di indetraibilità oggettiva o soggettiva sugli acquisti), dovrebbe portare a **non sanzionare** l'applicazione di **una aliquota errata in sede di reverse charge**.

Esempio: si pensi al caso di applicazione dell'aliquota ordinaria in luogo dell'aliquota del 10% in un subappalto per una ristrutturazione; in tal caso si ritiene che la maggiore Iva annotata sul registro degli acquisti risulti comunque indetraibile, comportando ciò un annullamento del debito per Iva complessivo.

FAVOR REI

Tutte le considerazioni effettuate in precedenza si applicano anche per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del Dlgs 158/2015, in applicazione del principio del favor rei.

REVERSE CHARGE E SISTEMA SANZIONATORIO - SINTESI

ATTORE Violazione	VIOLAZIONE	SOGGETTO SANZIONATO	DAL 1/01/2016	
CLIENTE	<u>Omessa/errata effettuazione del reverse charge</u> (su fatture ricevute correttamente in reverse)	CLIENTE	<ul style="list-style-type: none">▪ da € 500 a € 20.000▪ dal 5% al 10% dell'imponibile (minimo € 1.000) se l'operazione non risulta dalla contabilità. (Si applicano anche in caso di mancata regolarizzazione da parte del committente/acquirente della omessa o irregolare fatturazione del fornitore)	
FORNIT.	<u>Errata applicazione dell'IVA in luogo del reverse charge</u>	CLIENTE	<ul style="list-style-type: none">▪ da € 250 a € 10.000 (permane il diritto alla detrazione dell'Iva pagata dal cliente)	<u>Se intento di frode/evasion e: dal 90% al 180% dell'Iva</u>
	<u>Errata applicazione del reverse charge in luogo dell'Iva</u>	FORNIT.	<ul style="list-style-type: none">▪ da € 250 a € 10.000▪ (permane il diritto alla detrazione dell'Iva annotata in sede di reverse)	
CLIENTE	Errata applicazione del reverse ad operazioni non imponibili/esenti o escluse IVA	CLIENTE	<ul style="list-style-type: none">- dal 5% al 10% dell'imponibile, con un minimo di € 1.000 se relativa ad operazioni inesistenti- in sede di accertamento sono espunti il debito IVA e la detrazione operata nella liquidazione periodica	

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) - Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it